



**COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA  
PROVINCIA DI BERGAMO**



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI  
TECNICHE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Approvato con deliberazione di G.E. n. 4/28 del 08.09.2020

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE .....	2
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL FONDO .....	4
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE .....	4
ART. 5 - CONFERIMENTO INCARICHI.....	5
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI.....	6
ART. 7 - SPESE A CARICO DELL'ENTE.....	6
ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE .....	6
ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE .....	7
ART. 10 - DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO .....	7
ART. 11 - COMPENSO INCENTIVANTE E C.C.N.L.....	8
ART. 12 - RINVIO DINAMICO .....	8
ART. 13 - NORMA FINALE E TRANSITORIA.....	8
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	9

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti in attuazione dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

2. Lo scopo del fondo per le funzioni tecniche è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici della Comunità Montana, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.

3. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.

4. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità rinvenibili all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.

**ART. 2**  
**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE  
E L'INNOVAZIONE**

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara.

2. In conformità alle prescrizioni dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, del bene o del servizio da realizzare e/o garantire.

3. La quota percentuale incentivante atta a formare il fondo, è stabilita come segue:

**LAVORI**

a) nella misura del 2,0 % dell' importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi sino ad € 500.000,00 (compresi);

b) nella misura del 1,7 % dell' importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, sia compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00 (compresi);

c) nella misura del 1,5 % dell'importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, sia compreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 (compresi)

d) nella misura del 1,0% dell'importo posto a base di gara di un lavoro qualora lo stesso, al netto di iva ed ulteriori oneri, assommi ad oltre € 2.000.000,00.

## SERVIZI

Nella misura dello 0,6% dell'importo posto a base di gara di un servizio.

## FORNITURE

Nella misura dello 0,4% dell'importo posto a base di gara di una fornitura.

4.L'incentivo per le forniture e servizi si applica solo al verificarsi della contemporaneità delle seguenti condizioni:

a) importo posto a base di gara di valore superiore a euro 500.000,00, oppure appalti particolarmente complessi, oppure richiedenti l'apporto di una pluralità di competenza, come tali comportanti la nomina del Direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal Rup;

b) per i quali sia necessario redigere almeno un livello di progettazione, da sottoporre ad approvazione dell'organo di governo dell'ente, contenente i seguenti documenti minimi:

\* relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e/o la fornitura;

\* indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs n. 81/2008;

\* calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio e/o fornitura, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

\* prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio e/o fornitura;

\* capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara nonché l'indicazione di ogni altra circostanza che potrebbe determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità;

5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a base di calcolo per il fondo anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna verifica o rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

6. Le varianti in corso d'opera incrementano il fondo soltanto se comportano una attività di direzione lavori o dell'esecuzione, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti dell'Ente. La quota del fondo relativa, in questo caso, sarà

calcolata sull'importo della perizia di variante suppletiva fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5 ultimo periodo. Le opere pubbliche, servizi e forniture realizzate a seguito di convenzioni urbanistiche incrementano il fondo soltanto se comportano almeno una delle attività previste dalle figure professionali di cui all'art. 5, comma 1 (es: RUP o collaudo tecnico amministrativo). L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera, di un servizio o di una fornitura pubblica.

7. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è lo svolgimento di una procedura comparativa e l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e della fornitura/servizio all'interno del programma biennale acquisti forniture e servizi - anche se d'importo inferiore alle soglie d'obbligo - ad eccezione delle opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti e/o degli interventi emergenziali, realizzati sulla base di provvedimenti/ordinanze derogatori adottati da autorità pubbliche superiori.

8. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche, i lavori in amministrazione diretta, i lavori di importo inferiori a euro 40.000,00, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

### **ART. 3 CARATTERISTICHE DEL FONDO**

1. La costituzione del fondo avverrà come descritto nei commi successivi.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura o servizio, con le modalità ed i criteri adottati nel presente regolamento e più specificatamente indicati al successivo art. 5, tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al primo comma dell'art. 1 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori.

La quota di fondo così determinata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IRAP, a carico dell'amministrazione.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui agli articoli precedenti (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE**

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le figure professionali costituenti il gruppo di progettazione sono:

- Responsabile della programmazione della spesa per investimenti,
- Responsabile del Procedimento a cui spettano i compiti di verifica preventiva e controllo delle procedure di bando e di esecuzione,
- Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione di forniture e servizi,
- Collaudatore Tecnico Amministrativo o verificatore della conformità,
- Collaudatore Statico ove necessario,
- Collaboratori delle figure professionali sopra individuate,

2. Sono estranee al regolamento le operazioni legate alla progettazione e per cui le prestazioni relative a :

- Rilievi strumentali in sito,
- Studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche,
- Il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo e progetto esecutivo,
- I calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici e le relative direzioni lavori e contabilità,
- I calcoli impiantistici e la progettazione degli impianti di tipo idro-termo-sanitario e le relative direzioni lavori e contabilità,
- Responsabile/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

## **ART. 5 CONFERIMENTO INCARICHI**

1. La struttura interna dell'Ente è individuata nell'Area di competenza del Lavoro, Servizio o Fornitura. Il R.U.P. coincide, di norma, con il Responsabile dell'Area sopracitato, fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
2. Il Responsabile dell'Area, con propria determinazione specifica ovvero all'interno della determinazione a contrattare, individuerà per ciascun intervento pubblico, il gruppo di lavoro costituito o unicamente dal Responsabile (R.U.P.), ove diverso, oppure da questo ed eventuali collaboratori e dal personale amministrativo necessario, a seconda della complessità dell'opera/servizio/fornitura. Tale provvedimento, completo della scheda di cui all'allegato A del presente Regolamento, costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P..
3. L'effettivo impegno di spesa sarà assunto alla definizione del costo dell'opera/bene/servizio risultante dal relativo quadro economico con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici del lavoro, fornitura o servizio.
4. Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento, se persona diversa, al Responsabile dell'Area ovvero al Segretario dell'Ente,

perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi assegnati.

#### **ART. 6**

### **CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI**

1. Il personale che costituirà il gruppo di lavoro sarà chiaramente e preliminarmente individuato unitamente al Responsabile dell'Area secondo le modalità di cui al precedente articolo.
2. All'atto dell'incarico dovranno essere indicati i tempi di espletamento dello stesso chiarendo in quale misura l'eventuale mancato rispetto dei termini potrà incidere sull'ammontare del compenso da erogare.

#### **ART. 7**

### **SPESE A CARICO DELL'ENTE**

1. Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle funzioni tecniche incentivate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico della Comunità Montana.

#### **ART. 8**

### **RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono, attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali.

TABELLA [A] – Opere Pubbliche, Servizi e Forniture progettate e realizzate direttamente dall'Ente (anche attraverso professionisti esterni):

#### **FASE PROGRAMMAZIONE/RUP**

A – Responsabile Programmazione Spesa per gli investimenti.....	5%
B – Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.].....	40%
- di cui per Nucleo di verifica (se necessario) e collaboratori R.U.P.....	da 0% a 15%

#### **FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

C – Direzione Lavori/Esecuzione.....	30%
- di cui per Direttori Operativi/Ispettori (ove presenti).....	da 0% a 25%

#### **FASE DEL COLLAUDO**

D – Collaudo Tecnico Amministrativo o Verifica di Conformità.....	20%
- di cui per collaudo statico (se necessario).....	da 0% a 1%

#### **ALTRI COLLABORATORI**

E – Collaboratori amministrativi/Operativi.....	5%
---	----

TOTALE.....100%

2. La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione a ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto con le modalità indicate al precedente art. 5. Nel caso uno dei ruoli indicati nella tabella fosse espletato tramite una collaborazione esterna la relativa percentuale non verrà applicata.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione delle quote attribuite nel rispetto di quanto previsto nella tabella A purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti la quota a loro spettante in base al ruolo e alle attività effettivamente svolte. Le singole quote di ripartizione del fondo sono cumulabili.
4. In caso di non raggiungimento dell'esecuzione/fornitura o servizio per interruzione del procedimento per cause non imputabili al dipendente pubblico incaricato, le percentuali individuate per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile della Programmazione della Spesa, saranno comunque liquidate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, purché le relative somme risultino disponibili all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera/servizio/fornitura e le medesime risultino finanziariamente coperte nell'ambito del bilancio di previsione.

#### **ART. 9**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE**

1. I componenti del Gruppo di lavoro non hanno diritto a percepire il compenso incentivante per la violazione degli obblighi imposti a proprio carico e/o qualora non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. Quando si realizza un ritardo nella consegna dell'opera/fornitura/servizio, salvo proroghe concesse, ovvero cause di forza maggiore debitamente motivate o comunque per cause indipendenti dal personale incaricato, si applicano le seguenti penali:
  - Fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
  - Fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
  - Fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
  - Oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
3. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile dell'Area, ovvero del Segretario dell'Ente se il primo ricopra le funzioni di RUP.
4. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **ART. 10**

#### **DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale. Tale qualifica non ricomprende i Responsabili d'Area.
2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile dell'Area, sentiti i RUP, ove diversi, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definitivi, nonché la completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
3. La determinazione di impegno e di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area, che vi provvede sulla scorta delle tabelle predisposte ai fini della liquidazione.



4. Nel caso in cui il RUP coincida con il Responsabile di Area, la determinazione della liquidazione riferita alle competenze del RUP, sarà controfirmata in segno di validazione, dal Segretario Comunitario.
5. L'assegnazione degli incentivi e la loro liquidazione avviene a consuntivo entro la fine dell'anno solare di riferimento della prestazione soggetta ad incentivo ed entro il primo stipendio utile dall'approvazione della determinazione di liquidazione.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART.11**

#### **COMPENSO INCENTIVANTE E C.C.N.L**

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti, si applica il C.C.N.L. vigente, le disposizioni normative dettate al riguardo ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata. In particolare, in virtù dell'approvazione del presente regolamento in sede di contrattazione decentrata – integrativa – il compenso incentivante di cui al presente regolamento, potrà essere liquidato anche anticipatamente all'approvazione annuale relativa alla Costituzione e Ripartizione Annuale del Fondo Incentivante.

#### **ART.12**

#### **RINVIO DINAMICO**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

#### **ART. 13**

#### **NORMA FINALE E TRANSITORIA**

1. Il presente regolamento si applica per le attività svolte dalla data di entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto a partire dal 19 aprile 2016. Per le attività svolte dal 19/04/2016 e sino all'approvazione del presente regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo ed alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità previste nel presente regolamento, sulla base delle attività effettivamente svolte, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione, e purché le medesime risultino ancora disponibili a bilancio.

#### **ART. 14**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione stessa.
2. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi e regolamentari dell'ente e pubblicata sul sito istituzionale Sezione amministrazione trasparente.

## ALLEGATO A

## SCHEMA LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

Lavoro/Fornitura/Servizio: _____				
Importo a base d'appalto/affidamento: € _____				
Quota percentuale incentivante (art. 2, comma 3): _____%				
Quota incentivo funzioni tecniche (art. 3, comma 2): € _____				
Quota fondo acquisto beni strumentali (art. 3, comma 3): € _____				
Fase	Ruolo	Soggetto Incaricato	Tabella [A]	Quota spettante
A	Responsabile programmazione spesa		5%	€
B	Responsabile del Procedimento		40%	€
	Nucleo di Verifica/Collaboratori RUP (se necessario)			€
				€
C	Direttore Lavori/Direttore Esecuzione		30%	€
	Direttori Operativi/Ispettori (ove presenti)			€
				€
D	Collaudatore/Verificatore		20%	€
	Collaudatore Statico (se necessario)			€
E	Collaboratori Amministrativi/Operativi		5%	€
				€
TOTALE			100%	

Il Responsabile dell'Area